



COMUNE di CASTO

Provincia di Brescia

TEL. N. 0365 88122

FAX N. 0365 88596

Prot. N. 5369 del 11/09/2020

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CASTO

ORDINANZA N. 17/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che nel piazzale antistante la scuola secondaria di primo grado di Casto sono presenti parcheggi comunali

Visto che a causa dell'emergenza Covid-19, le regole impongono che gli alunni della scuola si radunino nel cortile antistante la scuola prima dell'entrata in aula;

Accertata la necessità di imporre il divieto di sosta nel parcheggio antistante la scuola secondaria di primo grado per permettere agli alunni di sostare in completa sicurezza;

Ritenuto di dover adottare apposita e formale ordinanza per scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalla presenza di macchine in sosta;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo Codice della strada adottato con D.Lgs. n. 285/92;

Richiamate le norme in materia relativamente all'emergenza COVID-19;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta presso i parcheggi siti nel piazzale antistante la scuola secondaria di primo grado di Casto DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 14.00, DAL LUNEDÌ AL SABATO, per tutti i giorni del calendario scolastico.

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico provveda alla posa dell'adeguata segnaletica stradale;

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e sia da considerarsi di immediata applicazione;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio;

A norma dell'art. 3/ 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia;

In relazione al disposto dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. N.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Reg. approvato con D.P.R. n.495/1992;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Tecnico;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada;

Gli agenti di cui all'art. 12 CdS sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



Il Responsabile del Servizio

Diego Ing. PRANDINI